

# REGNO D'ITALIA.

Milano li 18 Maggio 1809.

IL PREFETTO  
DEL DIPARTIMENTO D'OLONA  
ALLI SIGNORI PODESTA', E SINDACI  
DELLE COMUNI,

*l'abitato delle quali è attraversato da Strade Nazionali.*

La Direzione Generale delle Acque, e Strade ha rilevato, che la circostanza, che gli Selciati esistenti sulla maggior parte dei tronchi di Strade Nazionali attraversanti l'interno abitato delle Comuni sono in conformità del Regolamento costrutti, e mantenuti a carico delle Comuni medesime, non concorrendovi il Regio Tesoro se non se nella misura prescritta all' articolo 28 del Reale Decreto 20 Maggio 1806, indusse le suddette Comuni nell' erronea opinione, che sia ad esse facoltativo di fare a loro piacimento, ed arbitrio porre mano ai predetti tronchi di Strade Nazionali, e di fare ben' anco eseguire opere, che variano, od alterano lo stato attuale della Strada.

Volendo quindi la sullodata Direzione Generale prevenire i disordini, che derivano dalla riferita erronea interpretazione, mi ha ingiunto di formalmente diffidare tutte le Comuni di questo Dipartimento, l'interno abitato delle quali è attraversato da qualche tronco, o da più tronchi di Strade Nazionali, che resta loro assolutamente vietato di metter mano alli tronchi medesimi, o di eseguire sopra di essi opera di sorta alcuna, nè alterarne in qualunque modo, o variarne lo stato, e la forma attuale, senza la previa intelligenza, e permissione della prefata Direzione Generale.

Nel parteciparle, Signore, siffatto Regolamento, la invito a darvi pronta, ed esatta esecuzione, e prevenendola, che dal Regolamento medesimo vengono soltanto eccettuate le opere di ordinaria riparazione necessaria per la manutenzione del Selciato, mi prego di salutarla con distinta stima.

LONGO.

MINOJA

Segretario Generale.

*Al V. Sindaco di Segnarello*